

**Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine all'unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediaset S.p.A. del 27 maggio 2021, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche.**

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**" o la "**Società**") nella riunione del 26 aprile 2021 ed è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 per illustrare e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto riguardante l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF (le "**Modifiche Statutarie**"), nonché le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo vigente dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

\* \* \*

## **1. Motivazioni**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene nell'interesse della Società, al fine di evitare ulteriori contenziosi ed auspicabilmente ristabilire un dialogo costruttivo con tutti gli azionisti, l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, di cui all'articolo 7 dello Statuto sociale, introdotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, anch'essa oggetto di impugnazione.

## **2. Modifiche Statutarie – prospetto di raffronto**

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale.

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi dell'articolo 7 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Statuto testo vigente	Statuto testo proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 7)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7)</p>
<p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>2. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 2. che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</p> <p>4. L'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato</p>	<p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>2. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>3. <del>In deroga a quanto previsto dal paragrafo 2. che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di</del>  <del>voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'“Elenco Speciale”) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.</del></p>

<p>aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</p> <p>5. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</p>	<p><del>4. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</del></p> <p><del>5. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte</del></p>
---	---

<p>6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</p> <p>7. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <p>(i) rinuncia dell'interessato;</p> <p>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</p> <p>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</p> <p>8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte</p>	<p><del>delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.</del></p> <p><del>6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</del></p> <p><del>7. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</del></p> <p><del>(i) rinuncia dell'interessato;</del></p> <p><del>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</del></p> <p><del>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</del></p> <p><del>8. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</del></p>
---	--

<p>delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del D. Lgs. N. 58/1998 (di seguito, il “Cambio di Controllo”).</p> <p>9. La maggiorazione di voto:</p> <p>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;</p> <p>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</p> <p>c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione;</p> <p>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p>	<p><del>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</del></p> <p><del>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2 del D. Lgs. N. 58/1998 (di seguito, il “Cambio di Controllo”).</del></p> <p><del>9. La maggiorazione di voto:</del></p> <p><del>a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario;</del></p> <p><del>b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;</del></p> <p><del>e) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art.</del></p>
---	---

<p>10. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente paragrafo 9., le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>11. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.</p> <p>12. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei</p>	<p><del>2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;</del></p> <p><del>d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</del></p> <p><del>e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</del></p> <p><del>10. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del precedente paragrafo 9., le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</del></p> <p><del>11. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto</del></p>
--	--

<p>quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>13. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p> <p>14. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.</p>	<p><del>maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.</del></p> <p><del>12. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</del></p> <p><del>13. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</del></p> <p>14. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati</p>
---	--

### 3. Diritto di recesso

La modifica statutaria che si propone di adottare non comporta il diritto di recesso in favore dei soci che non concorreranno alla sua approvazione. Il Consiglio di Amministrazione è

giunto a tale determinazione sulla base dell'analisi dei propri consulenti legali e del tenore della sentenza del Tribunale di Milano del 22 aprile u.s.. Su queste basi ha ritenuto che l'eliminazione del voto maggiorato è in realtà finalizzata ad allineare lo statuto della società agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 settembre 2020, che ha stabilito l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea (e in particolare con l'art 49 del TFUE) dell'art 43 comma 11 Tusmar, e alla sentenza 23 dicembre 2020 n. 13958 del Tar del Lazio che di tale norma ha conseguentemente disposto la disapplicazione in via retroattiva, come se non fosse mai entrata in vigore, perciò annullando la delibera AGCom 178/17 del 18 aprile 2017.

Poiché sulla base dell'art. 43, comma 11, Tusmar (e della suddetta delibera AGCom che ne dava applicazione) era stata determinata la legittimazione dei soci ad approvare la delibera di introduzione del voto maggiorato, la cancellazione di tale norma – come a seguito di una dichiarazione di incostituzionalità – travolge il procedimento assembleare che su di essa si basava; il tutto, con la conseguenza di minare irrimediabilmente la residua validità dell'art. 7 dello statuto sociale, la cui delibera di approvazione è attualmente oggetto di impugnazione avanti il Tribunale di Milano. In questo senso, la revoca di tale delibera altro non fa che formalizzare il fatto che, in conseguenza della decisione della Corte di Giustizia e del suo effetto retroattivo, il diritto al voto maggiorato non potrà comunque essere esercitato validamente per non essere mai effettivamente sorto. Ciò posto, si tratta allora per la società di esercitare quella forma di autotutela che l'ordinamento consente nella prospettiva di evitare un'ormai inutile definizione dell'azione di impugnazione avanti il Tribunale di Milano. Il che, in conclusione, porta ad escludere che nel caso di specie possa insorgere il diritto di recesso. Tanto premesso, a meri fini informativi si rende noto che il valore di liquidazione calcolato in conformità al criterio indicato dall'articolo 2437-ter, comma 3, cod. civ. è pari a Euro 2,181. Tale valore corrisponde alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni di Mediaset nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Mediaset chiamata ad approvare le Modifiche Statutarie.

#### **4. Proposta di delibera**

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone agli azionisti la seguente proposta di delibera.



L'Assemblea degli Azionisti di Mediaset S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria: (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno (la "Relazione"); (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. Di revocare la delibera assunta in data 18 aprile 2019 e, per l'effetto, di modificare l'articolo 7 dello Statuto come segue:  
"Articolo 7
  1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
  2. Ogni azione dà diritto ad un voto.
  3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.";
2. di conferire al Presidente *pro-tempore* in carica, al VicePresidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli relativi:
  - (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
  - (b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

\* \* \*

Cologno Monzese, 26 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente